

STATUTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI DEL COMUNE DI TOLMEZZO

ART. 1. Costituzione.

1. E' istituita la Consulta dei Giovani del Comune di Tolmezzo. Essa è a tutti gli effetti organismo permanente della Amministrazione Comunale di Tolmezzo con funzioni consultive per tutte le questioni inerenti ai giovani presenti sul territorio del Comune.
2. L'attività della Consulta si svolge nel rispetto dei principi della Costituzione, dei principi di democrazia e di libertà di pensiero e di espressione, nonché nel rispetto delle vigenti leggi.
3. L'attività della Consulta è regolata dal presente Statuto, il quale è approvato dal Consiglio Comunale.
4. Successive modifiche allo Statuto potranno essere proposte al Consiglio Comunale dalla Assemblea della Consulta purché approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART.2. Finalità.

1. La Consulta ha come scopo principale quello di fornire ai giovani uno strumento di partecipazione attiva alle decisioni della Amministrazione Comunale circa le questioni di loro interesse secondo i principi di cittadinanza attiva e partecipazione alla vita pubblica del Comune di Tolmezzo.
2. In particolare gli scopi della Consulta sono:
 - a) rappresentare per i giovani di Tolmezzo e della Carnia il naturale interlocutore per tutte le istanze e le proposte, le idee e i problemi che questi vorranno sottoporre all'Amministrazione Comunale;
 - b) svolgere attività di consulenza e di impulso nei confronti degli organi della Amministrazione Comunale relativamente alle questioni inerenti la realtà giovanile;
 - c) creare forme di coordinamento tra tutte le realtà associative che nei vari ambiti (sociale, culturale o sportivo...) si occupano dei giovani, in particolare favorendo l'aggregazione e l'associazionismo tra i giovani, promuovendo reti tra enti senza fine di lucro e aggregazioni giovanili, raccogliendo le istanze e le proposte delle predette associazioni e realizzando progetti da sottoporre all'Amministrazione Comunale e agli altri enti competenti;
 - d) svolgere, di concerto con tutti gli enti, sia pubblici che privati, una funzione di promozione culturale, valorizzando la creatività e le produzioni culturali e artistiche dei giovani mediante l'organizzazione e la partecipazione a eventi artistici, favorendo l'incontro tra produzione artistico-creativa e società e sociale, sostenendo interventi orientati alla partecipazione, alla cittadinanza attiva e all'effettivo inserimento dei giovani nella società, con particolare riguardo al mondo del lavoro, delle professioni e dell' imprenditorialita',

incentivando la creazione di attività economiche.

ART.3. Compiti della Consulta.

1. L'attività della consulta si sviluppa attraverso tre linee di intervento:

a) attività consultiva:

Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale prima di adottare deliberazioni in materia di progettazione e localizzazione di strutture socio-ricreative per i giovani e in materia di promozione di eventi culturali e ricreativi a questi ultimi diretti sottopongono le medesime alla Consulta dei Giovani. La Consulta esaminato il provvedimento esprime un proprio parere, da rilasciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. Il parere non vincola l'Amministrazione comunale.

Annualmente, prima dell'approvazione dello schema di bilancio, il Sindaco convoca la Assemblea della consulta per un confronto, unitamente agli assessori interessati, sulle linee di intervento del Comune concernenti le politiche per i giovani.

Gli organi del comune possono interpellare la Consulta per tutte le questioni che ritengano di interesse per i giovani al fine di ottenere pareri e indicazioni circa i provvedimenti da adottare o iniziative da avviare.

b) attività propositiva:

la Consulta ha il compito di raccogliere e esaminare tutte le istanze provenienti da associazioni o dai singoli cittadini che svolgano la loro attività a favore dei giovani, di raccogliere informazioni, autonomamente o su richiesta del Consiglio Comunale, circa i problemi e le questioni inerenti la realtà giovanile e più in generale di monitorare la situazione dei giovani di Tolmezzo e della Carnia .

Sulla base delle predette istanze, dei problemi esaminati e delle informazioni raccolte la Consulta può proporre alla Amministrazione Comunale l'adozione di specifici provvedimenti.

Gli organi interpellati dalla Consulta rispondono motivatamente e per iscritto alle proposte da essa avanzate.

c) attività di promozione sociale e culturale:

La Consulta ha il compito di incentivare e promuovere le attività svolte da associazioni, aggregazioni e singoli cittadini che abbiano come scopo la crescita culturale e sociale dei giovani di Tolmezzo.

A tal fine la Consulta, per il tramite degli Organi dell'Amministrazione Comunale e di concerto con tutti gli enti pubblici e privati coinvolti, avrà il compito di:

- aiutare le associazioni, le aggregazioni e i singoli a reperire gli strumenti necessari all'espletamento della loro attività (strutture, attrezzature, spazi....);
- promuovere la realizzazione di eventi, concerti, pubblicazioni, esposizioni e ogni altra iniziativa diretta ai giovani di Tolmezzo e della Carnia;
- affiancare le associazioni, le aggregazioni ed i singoli nella realizzazione di progetti da sottoporre agli enti competenti al fine di ottenere contributi e sovvenzioni.

ART.4. Organi della Consulta.

1. Sono organi della Consulta l'Assemblea ed il Presidente.

ART.5. L'Assemblea. Composizione e costituzione.

1. L'Assemblea della Consulta è composta da un numero di componenti minimo di 15 e massimo di 25, i quali vengono eletti tra i giovani che vivono, studiano o lavorano a Tolmezzo di età compresa tra i 16 e i 35 anni.
2. La loro elezione avviene nel corso di una adunanza pubblica appositamente convocata dal Sindaco tramite avviso pubblicato almeno 15 giorni prima del giorno stabilito sul sito web del Comune di Tolmezzo ed a cui deve essere data la più ampia diffusione.
3. Possono partecipare alla elezione dell'Assemblea della consulta i giovani che vivono, studiano o lavorano a Tolmezzo di età compresa tra i 16 e i 35 anni nonché un rappresentante per ogni ente o associazione operanti nel territorio comunale che svolgono la loro attività a favore dei giovani e che hanno manifestato la loro volontà di adesione alla Consulta dei giovani. L'adesione deve essere disposta, prima delle elezioni, mediante apposita deliberazione dell'Assemblea. I rappresentanti degli enti e delle associazioni aderenti riceveranno apposito invito a partecipare alle elezioni.
4. Le procedure relative alle votazioni vengono garantite dal personale del Comune.
5. Nel corso della adunanza pubblica i candidati prenderanno la parola per presentarsi e per illustrare la loro attività ed eventualmente il loro programma. La votazione avverrà a scrutinio segreto.
6. Subito dopo la votazione la assemblea si riunisce per procedere alla nomina del Presidente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile la convocazione deve essere disposta entro sette giorni dal membro della assemblea più anziano d'età, il quale presiede i lavori sino alla nomina del Presidente.

ART.6. Assemblea. Funzionamento.

1. L'Assemblea è convocata di norma mensilmente, su iniziativa del Presidente che deve darne pronta notizia a tutti i componenti dell'Assemblea.
2. La convocazione deve contenere la data, l'ora, e il luogo ove si terrà l'Assemblea, nonché, anche in via sommaria, l'ordine del giorno.
3. L'Assemblea può essere convocata, oltre che dal Presidente, su iniziativa di un quinto dei componenti.
4. Fuori dai casi precedenti l'Assemblea deve essere prontamente convocata quando ciò sia richiesto dal Consiglio Comunale, dalla Giunta o dal Sindaco, anche al fine di esercitare la propria funzione consultiva.
5. L'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. Qualora in prima convocazione non sia raggiunto il quorum richiesto, il Presidente convoca nuovamente l'Assemblea entro i successivi cinque giorni. In seconda convocazione è

sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

6. Le modifiche dello Statuto e tutti gli atti di maggiore rilievo che potranno essere individuati dalla assemblea, devono essere approvati con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri.
7. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
8. L'assemblea approva le proposte di adesione degli enti e delle associazioni alla Consulta giovanile.
9. L'Assemblea si avvale dell'operato di Commissioni di Lavoro. Le commissioni si occupano di pianificare, programmare e attuare gli interventi della Consulta nei singoli ambiti di loro competenza. Tramite un proprio rappresentante le Commissioni devono riferire alla Assemblea sull'andamento dei lavori. In ogni caso sulle proposte delle Commissioni delibera l'Assemblea. Il Presidente della Consulta può partecipare di diritto ad ogni riunione delle Commissioni di Lavoro.
10. Possono partecipare alle sedute dell'assemblea, senza diritto di voto, amministratori comunali o altri soggetti invitati dal Presidente della consulta.

Art. 7. Doveri dei componenti dell'Assemblea e delle Commissioni di Lavoro.

1. I componenti dell'Assemblea hanno il dovere di partecipare alle riunioni della Consulta e delle Commissioni di Lavoro di cui fanno parte.
2. Ove non si presentino, senza giustificato motivo, a più di cinque delle riunioni indette mensilmente, i componenti decadono dalla Consulta.
3. Qualora le assenze di un componente siano da imputarsi a comprovate cause di forza maggiore l'Assemblea ha facoltà di esaminare i singoli casi, in deroga a quanto previsto dalla norma di cui al comma precedente.

Art.8. Il Presidente. Nomina e funzioni.

1. Il Presidente è nominato a rotazione tra i membri della Assemblea e resta in carico per un periodo di 6 mesi.
2. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal membro dell'Assemblea più anziano d'età.
3. Il Presidente assume la rappresentanza formale della Consulta ed in particolare provvede a:
 - a) convocare e dirigere l'Assemblea;
 - b) predisporre l'ordine del giorno;
 - c) regolare la discussione e dirigere le operazioni di voto; ha inoltre il potere di sanzionare i componenti della Assemblea in caso di comportamenti contrari ai principi dello Statuto e nei casi più gravi può chiedere che la Consulta deliberi l'esclusione di uno o più componenti;
 - d) coordinare l'attività tra le Commissioni di lavoro e l'Assemblea;
 - e) richiedere al Sindaco la convocazione delle elezioni della Assemblea della consulta;
 - f) nel caso venga meno il numero minimo di componenti dispone lo scioglimento della Assemblea e ne riferisce al Sindaco;
 - g) riferisce periodicamente al Sindaco ed al Consiglio Comunale sull'andamento

dell'attività della consulta.

ART.9. Durata e sede.

1. La consulta dura in carica tre anni indipendentemente dalla permanenza in carica del Consiglio Comunale.
2. Allo scadere del predetto termine saranno convocati i rappresentanti delle associazioni giovanili che eleggeranno i nuovi componenti della Assemblea;
3. Qualora il numero dei componenti, per dimissioni o esclusione deliberata dalla Assemblea, si riduca a meno del metà dei componenti originari la Consulta verrà sciolta su iniziativa del Presidente e si procederà a nuove elezioni.

Art. 10. Il Segretario verbalizzante

1. Ad ogni riunione uno dei componenti della Assemblea viene nominato a rotazione Segretario verbalizzante con il compito di segnare sui verbali delle riunioni le presenze, riportare le decisioni assunte dall'Assemblea e l'esito delle votazioni.
2. Il verbale viene sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed approvato nel corso della successiva riunione dall'Assemblea.

Art. 11. Mezzi e prerogative.

1. La Consulta può avvalersi per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini del personale, dei locali e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
2. Potranno essere previsti rimborsi di spese per specifiche attività solo se preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale.
3. Il Presidente ha diritto di ottenere dal Comune tutte le notizie utili allo svolgimento delle attività della Consulta ed i competenti uffici comunali sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
4. Il Presidente ed i membri dell'Assemblea possono essere invitati a partecipare alle sedute degli organi o delle commissioni consiliari del comune.

Art. 12. Regolamento interno.

1. La Consulta deve dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il suo funzionamento e quello dei suoi organi, integrativo dello Statuto e che non contrasti con esso.

Art. 13. Norma transitoria.

1. In via di prima applicazione l'Assemblea della consulta è costituita dai membri eletti nel corso della pubblica assemblea tenutasi in data 7.12.2009 e dura in carica tre anni a decorrere dalla predetta data.